

Lo sai che...

“Fattura elettronica tra operatori economici”

Lo sai che la FT elettronica può anche non essere accettata come tale dal cliente ed essere conservata in cartaceo?

Dopo la riformulazione degli artt.21 e 39 DPR 633/72, l’Agenzia dà chiarimenti in materia di FT elettronica (FE) (circ. 18/E del 24/6/2014). Il D.M. 17/6/2014 introduce dal 27 giugno 2014 semplificazioni in materia di conservazione elettronica dei documenti fiscali e pagamento dell’imposta di bollo.

DEFINIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA (art. 21, c.1, DPR 633/72)

La FT è in formato elettronico se è **trasmessa** (o messa a disposizione), **ricevuta** e **accettata** come tale dal destinatario (per l’accettazione, non serve un accordo formale, né preventivo). **Emittente e destinatario**, tuttavia, **sono autonomi**: ognuno decide se adottare o meno un formato elettronico e provvederà alla conseguente modalità di conservazione della FT emessa/ricevuta. Quindi la FT può essere elettronica per l’emittente e analogica per il ricevente.



- È irrilevante il tipo di formato originario, elettronico o cartaceo, utilizzato per la sua creazione:
- **Non è elettronica** la FT emessa elettronicamente, ma inviata e ricevuta in formato cartaceo;
 - **È elettronica** la FT emessa in formato cartaceo, ma trasformata in documento informatico, inviata e ricevuta per posta elettronica certificata e non.

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA: A.I. L. (art. 21, C.3, DPR 633/72)

Autenticità dell’origine	L’identità dell’emittente e destinatario devono essere certi.	Esempi (C.M. 18/E/2014): <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di controllo di gestione che assicurino collegamento affidabile tra fattura e cessione di beni/prestazione di servizi; • firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; • sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.
Integrità del documento	il contenuto della FT non può essere alterato o modificato, anche se il relativo formato è convertito in altri formati. L’utilizzo di formati diversi consente l’adattamento al proprio sistema informatico.	
Leggibilità	I dati devono essere resi disponibili prontamente in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa; la FT può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica (c’è l’obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile).	

INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA (art.21, c.1, DPR 633/72)

La FT, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Ciò può avvenire, ad esempio, *tramite l’accesso ad un sito internet, server, tramite e-mail con un protocollo di comunicazione ed un link che permetta di scaricare il documento in qualunque momento.*



Se la trasmissione della FE da parte del cedente avviene tramite un terzo, è necessario uno specifico accordo preventivo tra le parti.

Unico lotto di più F.E. È possibile trasmettere in un’unica spedizione elettronica più FE raccolte in unico lotto: i requisiti di A.I.L. di ogni singolo documento devono essere riferiti al lotto; informazioni comuni (generalità, partita IVA, data, etc.) sono inserite una sola volta purché per ogni FT sia possibile accedere alla generalità delle informazioni.

CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (art. 39, c.3, DPR 633/72; D.M. 17/6/2014)

Le FE **devono essere** conservate in modalità elettronica; le FT create in formato elettronico e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente.

Emittente FE	Obbligo di conservazione in modalità elettronica (D.M adottato ai sensi art. 21, c.5, D.Lgs. 82/2005-CAD)
Destinatario FE	<ul style="list-style-type: none"> • se non accetta: stampa la FT e la conserva in modo analogico (ossia su carta); • se accetta: la FT è elettronica anche nei suoi confronti: obbligo conservazione con modalità elettronica.
	F.E. emesse v/PA: modalità di conservazione elettronica obbligatoria per emittente e destinatario.

Ridefinite, dal 27/6/2014, le modalità di attuazione degli obblighi fiscali dei documenti informatici, con semplificazioni:

- il processo di conservazione si effettua entro tre mesi dal termine di presentazione Unico (*eliminato obbligo quindicinale di conservazione delle FT*);
- nel mod. Unico è comunicata l’effettuazione della conservazione dei documenti in modalità elettronica (*eliminato obbligo di comunicazione dell’impronta*);
- assolvimento imposta di bollo con F24 on-line, in unica soluzione entro 120 gg dalla chiusura esercizio (eliminata dichiarazione cartacea preventiva, pagamento con F23 e conguaglio).